

DGTAX FLASH

OBBLIGO ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

L'art. 1 co. 101-111 della L. 213/2023 ha introdotto l'obbligo di **stipulare un'assicurazione** per la protezione da rischi catastrofali **entro il 31/12/2024** per le imprese con sede legale in Italia e per quelle aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.

La polizza deve coprire i danni:

- relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Se non è adempiuto l'obbligo di stipulazione, se ne deve tenere conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

In assenza dei beni indicati l'assicurazione non è necessaria.

NUOVE SCADENZE DICHIARATIVI

Il Decreto "Adempimenti" (D.lgs. 1/2024), recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha previsto:

- L'anticipazione del termine ultimo di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP:
 - per i soggetti IRPEF: al **30 settembre** di ciascun anno (in luogo del 30/11);
 - per i soggetti IRES: all'**ultimo giorno del 9° mese** successivo (in luogo dell'11°) a quello di chiusura del periodo d'imposta.
- La modifica delle modalità di pagamento in forma rateale del saldo/primo acconto delle imposte:
 - allungando il periodo massimo di rateazione fino a dicembre (in luogo del mese di novembre); l'ultima rata potrà, dunque, scadere dopo il termine di versamento del 2° acconto (il cui termine resta invariato);
 - unificando i termini di versamento delle rate al 16 del mese (come già previsto per i titolari di partita Iva).

Nessuna modifica è intervenuta in relazione ai termini per l'invio delle dichiarazioni in presenza di operazioni straordinarie.

DEPOSITARIO LIBRI CONTABILI

Se l'ex cliente, qualunque sia il motivo di cessazione, non provvede nei 30 giorni di legge, il depositario nei successivi **60 giorni**, dopo aver avvisato il contribuente con PEC o raccomandata, può provvedere in proprio a **modificare il luogo di tenuta delle scritture contabili**, comunicando telematicamente la cessazione dell'incarico, che verrà acquisita a sistema e inserita anche nel cassetto fiscale del cliente cessato. Da tale momento si presume che il luogo di conservazione sia il domicilio fiscale del contribuente.

SISTEMA TS

L'art. 12 dello schema di D.Lgs. sulla "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari" prevede che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al **Sistema Tessera Sanitaria**, per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla **trasmissione dei dati con cadenza semestrale**.

SCADENZA	ADEPIIMENTO
30/09	spese sostenute nel primo semestre
31/01	spese sostenute nel secondo semestre

PHOTO CREDITS: ANDREA CHERCHI

<https://it-it.facebook.com/andreacherchimilano/>

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE

tax@dgntax.it - www.dgntax.it - +39 02 433 551